

**Quadro di sintesi dei provvedimenti  
in materia di lavoro privato e sostegno al reddito  
(DL 18/2020)**

Riferimento normativo		Disciplina
<p>Art. 19</p> <p>Sostegno al reddito de-burocratizzato</p>	<p>CIGO COVID-19</p>	<p>I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alla CIGO, con causale COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane (retroattivamente dal 23.2. 2020 sino al 31.8.2020).</p> <p>Sono dispensati dallo svolgimento della procedura amministrativa (art. 15 d.lgs. 148/15). La procedura di informazione e consultazione sindacale, di esame congiunto (richiamo all'art. 14 d.lgs. 148/15) deve svolgersi entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. Tale procedura sindacale si svolge telematicamente.</p> <p>Il termine fissato per la presentazione della domanda coincide con la fine del quarto mese successivo all'inizio del periodo di sospensione/riduzione.</p> <p>Tali periodi di CIGO non sono conteggiati ai fini delle durate.</p> <p>I lavoratori debbono risultare alle dipendenze del datore di lavoro già dal 23.2.2020</p>
	<p>Assegno ordinario FIS – COVID-19</p>	<p>I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alle prestazioni FIS, con causale COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane (retroattivamente dal 23.2. 2020 sino al 31.8.2020).</p> <p>Sono dispensati dallo svolgimento della procedura amministrativa (art. 30, co. 2, d.lgs. 148/15). La (eventuale) procedura di informazione e consultazione sindacale, di esame congiunto deve svolgersi entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. Tale procedura sindacale si svolge telematicamente.</p> <p>Il tetto aziendale di cui all'art. 29, co. 4 non è applicabile ("dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso"). Il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda non applicabile.</p> <p>L'assegno ordinario del FIS può essere erogato anche datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori.</p>

		<p>C'è un termine per la presentazione della domanda (entro la fine del quarto mese successivo all'inizio del periodo di sospensione/riduzione).</p> <p>Tali periodi di FIS non sono conteggiati ai fini delle durate.</p> <p>I lavoratori debbono risultare alle dipendenze del datore di lavoro già dal 23.2.2020</p> <p>L'INPS accoglie le domande nei limiti delle risorse</p>
--	--	--

<p>Art. 20 CIGO post CIGS</p>	<p>CIGO COVID-19 post CIGS</p>	<p>I datori di lavoro che abbiano in corso una CIGS possono chiedere la CIGO con causale COVID-19, cui all'art. 18.</p> <p>Tale CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso. La CIGO può riguardare anche i lavoratori già in CIGS.</p> <p>I periodi di trattamento di CIGO non sono conteggiati nella durata massima (art. 4, d.lgs. 148/15 - 24 mesi nel quinquennio mobile e art. 12, d.lgs. 148/15 - 13 settimane continuative).</p> <p>Non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5, d.lgs. 148/15</p> <p>La procedura sindacale può non essere svolta.</p> <p>L'INPS accoglie le domande nei limiti delle risorse</p>
<p>Art. 21 FIS Assegno Ordinario post FIS Assegno di Solidarietà</p>	<p>FIS AO post FIS AS</p>	<p>I datori di lavoro che abbiano in corso una solidarietà con assegno FIS possono chiedere al FIS l'assegno ordinario con causale COVID-19, cui all'art. 18.</p> <p>Tale assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso. La l'assegno ordinario può riguardare anche i lavoratori già in assegno di solidarietà.</p> <p>I periodi di trattamento di CIGO non sono conteggiati nella durata massima (art. 4, d.lgs. 148/15 - 24 mesi nel quinquennio mobile e art. 29, co. 3, d.lgs. 148/15 - 26 settimane nel biennio mobile).</p> <p>Non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5, d.lgs. 148/15</p> <p>L'INPS accoglie le domande nei limiti delle risorse</p>
<p>Art. 22 CIG in deroga speciale</p>	<p>CIGD</p>	<p>I datori di lavoro, che non possono accedere a CIGO, CIGS e FIS nonché a CIGO COVI-19 e FIS COVID_19, possono fare domanda di CIGD (cassa in deroga).</p> <p>I datori di lavoro con più di 5 lavoratori alle dipendenze stipulano un accordo, negoziabile anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative, depositato domanda di CIGD.</p> <p>Il trattamento di CIGD non supera il periodo di 9 settimane.</p> <p>Viene definita una contribuzione figurativa.</p> <p>Alla domanda del datore di lavoro segue il decreto regionale di approvazione. L'INPS eroga direttamente la prestazione.</p> <p>Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il Fondo di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige erogherà e gestirà tali prestazioni.</p> <p>Mediante DM verranno ripartite le risorse economiche (stabilite in un limite massimo di 3.292,2 milioni per il 2020)</p>

<p>Art. 23</p> <p>Congedo e indennità o bonus baby-sitting per i lavoratori dipendenti e autonomi</p>	<p>Congedo speciale o bonus baby-sitting genitori COVID-19</p>	<p>A decorrere dal 5 marzo 2020, ai lavoratori genitori dipendenti del settore privato nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuto il diritto a fruire, in modo continuativo o frazionato, di uno specifico congedo non superiore a quindici giorni.</p> <p>A fronte di tale congedo ai lavoratori è riconosciuto il seguente indennizzo (i) 50 per cento della retribuzione per i lavoratori dipendenti; (ii) 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità: per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS; (iii) al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.</p> <p>Forme di congedo parentale già godute in detto periodo dai lavoratori dipendenti sono automaticamente convertite.</p> <p>Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.</p> <p>Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p> <p>Per il medesimo periodo, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.</p> <p><b><u>In alternativa</u></b> rispetto al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo successivo al 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS</p>
---	--	---

		INPS definirà le modalità operative per l'accesso alle prestazioni. Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziate.
Art. 24 Estensione permessi giornalieri ex l. 104	Estensione permessi giornalieri ex l. 104	<p>Per i mesi di marzo e aprile 2020, le tre giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa stabilite dall'art. 33, co. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità sono <b>innalzate a quindici</b> (le 3 ordinarie più 12 stabilite dal decreto legge).</p> <p>Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziate.</p>
Art. 26 Trattamento economico per i periodi di cd. quarantena	Sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria	<p>I periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Per i lavoratori con disabilità o altra grave ragione medica certificata il periodo di assenza prescritto dalle autorità sanitarie per evitare il rischio di contagio è riconosciuto il trattamento economico stabilito per il ricovero ospedaliero.</p> <p>Gli oneri a carico dell'istituto previdenziale e del datore di lavoro (integrazione dell'indennità) sono a carico dello Stato nei limiti delle risorse stanziate.</p> <p>Sono stabilite indicazioni per i medici sulle modalità di redazione dei certificati di malattia riferiti ai casi suddetti. Sono in ogni caso considerati validi i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge anche in assenza dei requisiti prescritti.</p>
Art. 27 Indennità professionisti e collaboratori coordinati e continuativi	Professionisti e co.co.co.	<p>Ai liberi professionisti titolari di partita (alla data del 23 febbraio 2020) e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p>

		Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziare.
Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago	Lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni Ago	<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziare.</p>
Art. 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	<p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto legge, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Le domande di prestazione saranno accolte dall'INPS nel limite delle risorse stanziare.</p>
Art. 31 Incumulabilità tra indennità	Incumulabilità	<p>Le indennità di cui agli articoli 26 (indennità professionisti e collaboratori coordinati e continuativi); 27 (indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago); 28 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali); 29 (indennità lavoratori del settore agricolo) e 37 (indennità lavoratori dello spettacolo), non sono tra esse cumulabili.</p> <p>Tali indennità non sono erogabili ai percettori del reddito di cittadinanza.</p>
Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL	Proroga NASpl e DIS-COLL e di incentivo all'autoimprenditorialità	<p>Sono ampliati di 60 giorni (da sessantotto a centoventotto giorni) i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020; per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p>Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per</p>

		l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Art. 34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale	Termini prorogati - prestazioni INPS e INAIL	<p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.</p> <p>Tali termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
Art. 36 Disposizioni in materia di patronati	De-burocratizzazione attività dei patronati	<p>Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in deroga alla normativa vigente, possono: (i) acquisire, in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale; (ii) approntare, in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, assicurare l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza; (iii) comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero, entro il 30 giugno 2020.</p>
Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo	Lavoro nello spettacolo	<p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro</p>
Art. 39 Diritto di precedenza lavoro agile	Lavoro agile	<p>Fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori disabili ex l. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ex l. 104 hanno diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, salvo le ipotesi in cui tale</p>

		<p>modalità sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile</p>
<p>Art. 40</p> <p>Sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Sospensione obblighi condizionalità</p>	<p>Sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (i) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, (ii) gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; (iii) i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15.</p>
<p>Art. 41</p> <p>Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps</p>	<p>Commissariamento fondi di solidarietà bilaterale</p>	<p>E' sospesa l'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps. I Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi e, esercitando i poteri riservati al Comitato amministratore, provvedono all'erogazione delle prestazioni.</p>
<p>Art. 42</p> <p>Disposizioni INAIL</p>	<p>INAIL sospensione termini e prestazioni agli infettati in occasione di lavoro</p>	<p>Con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dall'Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite.</p> <p>Il secondo comma regola la alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro (che, al pari della contrazione di altre malattie infettive e parassitarie, è a carico dell'INAIL). Le prestazioni INAIL si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della</p>

		determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	Per la sicurezza nei luoghi di lavoro – contributo INAIL per acquisto dispositivi	L'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'INAIL è inoltre autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di 100 lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di medico ed è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri in regime di lavoro autonomo.
Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	In favore di lavoratori – reddito speciale ultima istanza	Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casce professionali) che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell'emergenza è istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza". Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.
Art. 45 Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico		Le autorizzazioni tecniche per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico.
Art. 46 Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti	Licenziamento collettivo e licenziamento per gmo - divieti	Con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legge e per i successivi 60 giorni è preclusa al datore di lavoro la facoltà di avviare procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti se avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legge e per i successivi 60 giorni il datore di lavoro non si può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Art. 63		I lavoratori con un reddito non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non è considerato parte del reddito, sino a 100 euro al mese.

Premialità per i lavoratori	Premio per il mese di marzo 2020	<p>Tale premio è proporzionato ai giorni di lavoro svolti (in presenza fisica) nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</p> <p>Il premio viene erogato dal mese di aprile e non oltre le operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>Il datore di lavoro, sostituto di imposta, compenserà il premio secondo il regime di cui all'art. 17, d.lgs. 241/1997.</p>
-----------------------------	----------------------------------	---